

Legge regionale 7 settembre 1973, n. 22 (BUR n. 29/1973)

**NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ED
ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 1973 - 1974.**

Art. 1

La legge regionale 1 settembre 1972, n. 11, è prorogata per l'anno scolastico 1973 - 1974, con le seguenti modifiche:

- a) il primo comma dell'art. 2 è così sostituito: "Agli alunni iscritti al primo e secondo anno nelle scuole secondarie superiori e artistiche statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato, possono essere concessi assegni di studio da un minimo di lire 50.000 a un massimo di lire 150.000 per l'anno scolastico 1973 - 1974";
- b) aggiungere all'art. 4 il seguente comma: " In particolare, per l'attribuzione degli assegni di studio agli alunni del II anno, si terrà conto delle richieste di coloro che ne hanno beneficiato l'anno precedente, purchè sussistano le condizioni previste dal presente articolo";
- c) il primo comma dell'art. 8 è così sostituito: "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al cap. 159 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1973 per un ammontare di lire 950.000.000, di cui lire 410.000.000 per il finanziamento delle borse di studio previste dall'art. 1 della presente legge e lire 540.000.000 per gli assegni di studio previsti dall'articolo 2 della presente legge".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.